



VORVEL SIM S.p.A.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI DATI DI MERCATO

Documento	Termini e Condizioni Generali richiamati dalla Politica in materia di Dati di Mercato, art. 17(ii) RD 1156
Data di entrata in vigore	23 agosto 2026
Ultimo aggiornamento	22 luglio 2026

I presenti Termini e Condizioni Generali si applicano a tutti i clienti che ricevono Dati di Mercato da Vorvel SIM S.p.A. («Vorvel SIM»), in aggiunta alle condizioni specifiche del contratto sottoscritto da ciascun cliente (Sezione 9). In caso di contrasto, prevalgono le condizioni specifiche del contratto sottoscritto.

1. Non discriminazione

Vorvel SIM concede l'accesso ai Dati di Mercato su base non discriminatoria per commissioni, termini e condizioni, modalità tecniche e canali di distribuzione, ai sensi dell'art. 4 RD 1156. Le stesse condizioni si applicano a tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria, secondo i criteri fattuali e verificabili descritti nella Politica in materia di Dati di Mercato.

2. Divieto di abbinamento (tying)

I Dati di Mercato non sono abbinati — né nella loro disponibilità né nel loro prezzo — a qualsiasi altro servizio fornito da Vorvel SIM, ai sensi dell'art. 13 RD 1156. Il cliente può acquistare i Dati di Mercato indipendentemente dall'acquisizione di qualsiasi altro servizio. I bundle multi-segmento indicati nel Pricing Schedule (Allegato 2) sono disponibili solo se ciascun segmento che li compone resta acquistabile anche singolarmente.

3. Meccanismo per singolo cliente (per-single-client)

Ai sensi dell'art. 12 RD 1156, Vorvel SIM applica il meccanismo di commissione per singolo cliente per evitare la doppia fatturazione a carico di clienti che ricevono i medesimi Dati di Mercato tramite più di un canale o più di un

Info Provider. Il cliente che intenda avvalersi di questo meccanismo lo comunica per iscritto a Vorvel SIM, indicando i canali interessati; Vorvel SIM conferma l'applicazione entro 15 giorni lavorativi.

Questo meccanismo non si applica alla fornitura da parte di un Consolidated Tape Provider, considerata una fornitura distinta.

4. Modifiche unilaterali e preavviso

Qualsiasi modifica alle commissioni o alle condizioni di fornitura dei Dati di Mercato che risulti sfavorevole per il cliente è comunicata da Vorvel SIM con un preavviso di almeno 90 giorni prima dell'entrata in vigore, ai sensi dell'art. 16 RD 1156. In tal caso il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza commissioni supplementari o penali, entro il termine di preavviso.

Le modifiche ai servizi tecnici accessori (connettività, postazioni di mercato), non rientrando nel perimetro dei Dati di Mercato, sono soggette a un preavviso commerciale di 30 giorni.

5. Dati storici già acquisiti

Vorvel SIM non impone ai propri clienti l'obbligo di cancellare i dati storici legittimamente acquisiti durante il periodo contrattuale, anche a seguito della cessazione del contratto, ai sensi del considerando 12 RD 1156. Il cliente mantiene il diritto di continuare a utilizzare, nei propri sistemi, i Dati di Mercato ricevuti durante il periodo contrattuale, alle condizioni d'uso previste dal contratto sotto cui sono stati acquisiti.

6. Qualità del servizio

Vorvel SIM si impegna a fornire Dati di Mercato con livelli di qualità, tempestività e completezza coerenti tra tutti i clienti della medesima categoria. Vorvel SIM notifica tempestivamente eventuali errori o omissioni rilevanti nei Dati di Mercato e provvede alla correzione nel più breve tempo possibile.

Qualora Vorvel SIM non renda disponibili i Dati di Mercato, in tutto o in parte, per cause non imputabili al cliente, le commissioni mensili per i servizi interessati sono ridotte proporzionalmente per ogni giorno di negoziazione in cui l'interruzione perdura.

7. Audit e sanzioni

Vorvel SIM può richiedere un audit per verificare il rispetto dei contratti di licenza dei Dati di Mercato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 15 RD 1156: la richiesta deve fondarsi su indicazioni specifiche e credibili di una violazione, riferirsi a fatti non anteriori a 5 anni, essere formulata per iscritto e limitata a quanto necessario per accertare la violazione sospettata. I costi dell'audit sono a carico di Vorvel SIM, salvo che l'audit riveli commissioni evase superiori al 15% di quanto dovuto nel periodo verificato.

Le eventuali sanzioni per violazione dei contratti di licenza non eccedono in maniera irragionevole le commissioni che il cliente avrebbe corrisposto rispettando il contratto, e possono essere richieste solo entro 5 anni dalla violazione o dalla notifica dell'audit, ai sensi dell'art. 14 RD 1156.

Le modalità operative di dettaglio sono indicate nell'Allegato 3 — Termini Audit e Sanzioni.

8. Informazioni precontrattuali e protezione dei dati personali

Vorvel SIM mette a disposizione del cliente, su richiesta e prima della sottoscrizione del contratto, tutte le informazioni necessarie relative ai Dati di Mercato, alle relative commissioni e alle condizioni contrattuali applicabili, ai sensi dell'art. 7 RD 1156.

Il trattamento dei dati personali eventualmente connesso alla fornitura dei Dati di Mercato — ivi inclusi quelli relativi ai referenti del cliente e, ove applicabile, agli End User dichiarati dagli Info Provider — avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'informativa privacy di Vorvel SIM, disponibile sul sito www.vorvel.eu.

9. Struttura del pacchetto contrattuale

I presenti Termini e Condizioni Generali si applicano in aggiunta al contratto specifico sottoscritto dal cliente, individuato in base alla propria Categoria, modalità di fruizione del dato (Display o Non-Display) e finalità di utilizzo (Profilo operativo):

Contratto	Denominazione	Si applica quando
A0	Addendum Market Data al Contratto di Membership	Cliente con Contratto di Membership vigente (Partecipante Diretto al MTF Vorvel)
A	Market Data Licence Agreement (MDLA) Base	Accesso diretto, utilizzo Display
B	Redistribution & Info Provider Agreement	Cliente che redistribuisce i Dati di Mercato a terzi (Info Provider)
C	Non-Display Usage Agreement	Accesso diretto, utilizzo Non-Display (nelle sotto-tipologie STANDARD, ENHANCED, APPROVAL)
D	Academic & Research Data Licence Agreement	Utilizzo per ricerca accademica non commerciale

Si aggiungono, ove applicabili:

- Licenza Corporate (add-on): per l'estensione della licenza a tutte le società del gruppo del cliente
- Licenza Derived Data (add-on, disponibile solo in abbinamento a un contenuto Non-Display): per la creazione di prodotti derivati dai Dati di Mercato destinati alla distribuzione a terzi

I presenti Termini e Condizioni Generali sono pubblicati sul sito e richiamati dalla Politica in materia di Dati di Mercato. I singoli contratti (A0/A/B/C/D e Allegati) sono resi disponibili su richiesta a governance@vorvel.eu.

10. Definizioni

Termine	Definizione
Dati di Mercato	Le informazioni che Vorvel SIM pubblica ai sensi degli artt. 3, 4, 6-11bis, 14, 20, 21, 27octies e 27nonies del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), come definite dall'art. 1(b) RD 1156.
Categoria	La classificazione del cliente come Professionale, Non Professionale o Redistributore, ai sensi dell'art. 5 RD 1156.
Info Provider	Il cliente di Categoria Redistributore che riceve i Dati di Mercato da Vorvel SIM nell'ambito della propria attività di raccolta ed elaborazione ai fini della redistribuzione a terzi (Contratto B).
End User	Il soggetto terzo che riceve i Dati di Mercato in redistribuzione da un Info Provider e ne fa uso diretto, distinto dall'Info Provider stesso.
Vendor Fee	Il corrispettivo dovuto dall'Info Provider per il diritto di redistribuzione, indipendente dal numero di End User a valle.
End User Fee	Il corrispettivo dovuto da ciascun End User, determinato secondo la sua Categoria, modalità di fruizione e finalità d'uso.
Display	L'utilizzo dei Dati di Mercato attraverso il supporto di un monitor o di uno schermo, leggibile dall'uomo.

Termine	Definizione
Non-Display	L'utilizzo dei Dati di Mercato da parte di un sistema automatizzato, senza visualizzazione da parte di un essere umano.

11. Legge applicabile e foro competente

I presenti Termini e Condizioni Generali, e i contratti da essi richiamati, sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.